



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 66 del 04/06/2020

Oggetto: Criteri per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	SINIMBERGHI ELENA	Vice sindaco		X
3	CRISCI ARCANGELO	Assessore	X	
4	D'OTO ROBERTA	Assessore	X	
5	MARRACCINI MONICA	Assessore	X	
6	ROVIEZZO LIBERO	Assessore		X
			4	2

Presiede l'Avv. Simona De Caro nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rita Milaneschi, Segretario Generale del Comune.

Oggetto: Criteri per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n.431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che all'art.11 istituisce un Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse sono utilizzate dai Comuni, attraverso bandi pubblici, per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 all'art. 1, comma 3, dispone che il nucleo familiare che partecipa al bando debba rilasciare, ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale, apposita dichiarazione ai sensi del DPCM 159/2013;

VISTA la L.R. del 2 Gennaio 2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020 con la quale si approvano, per l'anno 2019 e successivi, fino a espressa modificazione del provvedimento, i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art.11 della L.431/98 tra i comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, come riepilogato nell'allegato "A" della Delibera sopra richiamata;

VISTA la comunicazione della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, con cui si stabiliscono per l'anno 2020 i parametri reddituali per accedere al fondo per l'integrazione dei canoni di locazione;

RITENUTO opportuno stabilire, a risorse limitate, nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni:

- di riservarsi la facoltà di erogare i contributi in misura percentuale diversa dal 100%, al fine di consentire un margine di flessibilità nell'erogazione delle risorse che potrebbero risultare insufficienti a garantire la copertura totale delle richieste;
- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 D.L. 13/09/2004 n. 240 convertito in L. 269 del 12/11/2004 a modifica dell'art. 11 della L. 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, a parziale sanatoria della morosità medesima;
- di riservarsi la facoltà, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza;

- di riservarsi la facoltà di erogare i contributi ridotti del 30% agli aventi diritto che hanno beneficiato del contributo spettante in maniera continuativa negli ultimi 3 anni;

RITENUTO inoltre di mettere a disposizione risorse a carico del bilancio comunale, aggiuntive rispetto al Fondo Nazionale, eventualmente suscettibili di aumento in caso di ulteriori disponibilità;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento Sig.ra Sandra Begliomini, depositata agli atti;

VISTO il parere formulato dal Dirigente Settore Front-Office e reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere formulato dal Dirigente Settore Front-Office e reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale, approvato nel testo vigente e coordinato;

Presenti: 4

Votanti: 4

AD UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle disposizioni richiamate in premessa in merito ai criteri, alle procedure e ai termini per la ripartizione ed erogazione ai Comuni del Fondo Nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione, nonché alle procedure per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto al contributo di cui trattasi;
- 2) DI STABILIRE nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni, a risorse limitate, di riservarsi la facoltà di erogare i contributi in misura percentuale diversa dal 100%, secondo un procedimento che si attenga ai seguenti principi:
 - il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella Fascia A:
 - in misura pari al 65% del contributo teorico spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
 - in misura pari al 60% del contributo teorico spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da 1 a 3 punti;
 - in misura pari al 55% del contributo teorico spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;

- in misura ulteriormente ridotta del 30% agli aventi diritto che hanno beneficiato del contributo spettante in maniera continuativa negli ultimi 3 anni;
- stabilire, per il caso che risultino soddisfatte, secondo le modalità descritte al punto precedente, tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino ulteriori risorse finanziarie, la percentuale nella misura del 35% per i soggetti collocati in fascia "B", ed erogare in tale misura il contributo scorrendo l'ordine della Graduatoria e fino ad esaurimento delle domande stesse, nei limiti della disponibilità finanziaria,
- stabilire, per il caso che risultino soddisfatte, secondo le modalità descritte ai punti precedenti, tutte le domande collocate nella fascia "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie, di procedere all'integrazione fino al 100% del contributo teorico delle domande, scorrendo l'ordine della graduatoria prima della Fascia A e poi della Fascia B, fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 di 13/09/2004 n. 240 convertito in L. 269 del 12/11/2004 a modifica dell'art. 11 della L. 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, a parziale sanatoria della morosità medesima;
- di riservarsi la facoltà, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza;

3) DI PRENDERE ATTO che, in ottemperanza dell'Art. 5.3 dell'Allegato A della Delibera G.R. n. 402/2020, l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo;

4) DI PRENDERE ATTO che nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato secondo quanto previsto al precedente punto 2) verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione;

5) DI PRENDERE ATTO che nel caso in cui l'avente diritto al contributo abbia beneficiato del "Contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza COVID-19 di cui alla Delibera G.R.T. 442/2020, il presente contributo sarà riconosciuto, scomputando l'importo già percepito;

6) DI STABILIRE che il Comune di Monsummano Terme potrà mettere a disposizione risorse a carico del Bilancio Comunale, aggiuntive rispetto al Fondo Nazionale, eventualmente suscettibili di aumento in caso di ulteriori disponibilità;

7) DI DARE ATTO che tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento sono demandati al Dirigente del Settore Front Office;

8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 è la Sig.ra Sandra Begliomini.

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Simona De Caro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Milaneschi